

INTESA

INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (D.LGS. 222/2016 ART. 1 C. 4 E DEL D.LGS. 42/2004 ART. 52)

Documento di integrazione del Patto d'Area approvato dal Comune di Sestri Levante con Delibera del Consiglio Comunale n. 143/2014 e sottoscritto in data 13 aprile 2015

TRA

REGIONE LIGURIA

rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica
Andrea Benveduti

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

rappresentato dal Sindaco
Valentina Ghio

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI GENOVA

rappresentata dal Presidente
Luigi Attanasio

PREMESSO CHE

- L'art. 52 del Codice dei beni Culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. prevede la possibilità per i Comuni, di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- l'art. 31 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014 n.116, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"*;

- il D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 che ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano

la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia;

- il D.L. 91 del 8 agosto 2013 convertito in L. 112 del 7 ottobre 2013 c.d. *decreto cultura* all'art.4 bis "*Decoro dei complessi monumentali e altri immobili*" prevede che al fine di contrastare nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati dai flussi turistici particolarmente rilevanti, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, sentiti gli enti locali, possono adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione;

- il D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 c.d. Decreto Madia all'art. 1 comma 4 prevede: "*Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni*";

- la predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;

- il Testo Unico in materia di Commercio, L.R. 1 del 2 gennaio 2007 e s.m.i. disciplina l'intera materia relativa al commercio;

- il Consiglio Regionale, con propria deliberazione n. 31 del 17 dicembre 2012 ha approvato i nuovi indirizzi e criteri e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della richiamata L.R. 1/2007;

- nella Programmazione Regionale di cui sopra, la Regione Liguria ha istituito lo strumento del Patto d'Area, avente come obiettivo la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici e "*riconoscere il valore del territorio per ottimizzare i pregi, così da permettere un insediamento ottimale delle nuove attività, che vadano a legare con peculiarità del*

territorio circostante sfruttandone appieno le potenzialità e contribuendo così alla crescita e allo sviluppo di una identità territoriale che porterà a una differenziazione di offerta e di domanda; questo consentirà di ritagliare uno spazio del mercato senza danneggiare altre zone, anzi creando una sinergia che porti una evoluzione collettiva;

- sulla base di tali obiettivi e in conformità alle citate disposizioni, il Comune di Sestri Levante ha promosso un **Patto d'Area** (ai sensi della L.R. n. 1 del 02/01/2007 e s.m.i. e della D.C.R. n. 31 del 17/12/2012 e s.m.i.) sottoscritto in data **13 aprile 2015** tra la Regione Liguria, il Comune di Sestri Levante, la Camera di Commercio, l'ASCOM, il CIV "I carruggi di Sestri Levante" e alcuni proprietari relativo ad un comparto urbano coincidente con quello del C.I.V. "I carruggi di Sestri Levante" (Consorzio costituito in data 03/05/2006 operante come Centro Integrato di Via con lo scopo di promuovere e valorizzare le potenzialità economiche dell'area del centro storico);

- alla luce delle più recenti disposizioni legislative e dei fenomeni di degrado qualitativo del settore commerciale manifestatisi negli ultimi anni nelle aree più pregevoli del centro storico, il Comune di Sestri Levante intende stipulare la presente Intesa per le finalità di seguito illustrate, inglobando il Patto d'Area di cui sopra;

- la Regione Liguria e il Comune di Sestri Levante:

- riconoscono tra le proprie priorità l'obiettivo della tutela del commercio di vicinato, come elemento fondamentale per la salvaguardia del tessuto sociale, della vivibilità del territorio, del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'animazione territoriale, adottando politiche atte al suo sviluppo;
- del pari perseguono, adottando specifiche politiche urbanistiche, l'obiettivo della tutela delle peculiarità del territorio, con particolare riguardo ai nuclei storici i cui caratteri storici, architettonici, monumentali e paesaggistici costituiscono il fondamento della identità culturale del territorio e una delle risorse essenziali per il suo sviluppo economico;
- per le medesime finalità sopra esplicitate, perseguono, mediante i propri strumenti regolamentari e specifiche azioni di promozione (quali l'albo delle botteghe storiche e dei locali di tradizione), la qualificazione del comparto commerciale nel senso di renderlo compatibile e sinergico con i valori del territorio e di valorizzare ed incentivare la permanenza di specifici segmenti legati alle tradizioni e alle produzioni locali;

- il Comune di Sestri Levante:

- in data 03/02/2017 con determina n. 216 ha inserito n. 10 esercizi nell'elenco delle botteghe storiche e n. 5 esercizi nell'elenco dei locali di tradizione;
- in data 30/11/2017 con determina n. 2198 ha inserito n. 1 esercizio nell'elenco delle botteghe storiche e n. 7 esercizi nell'elenco dei locali di tradizione;

- gli obiettivi sopra enunciati trovano coerenza con i fondamenti del vigente PUC e dello schema di variante generale al PUC del Comune di Sestri Levante che sostiene un'idea di

città basata su presupposti di vivibilità e sostenibilità e che punta sulla vocazione turistica della città;

- la presente Intesa assume al suo interno il Patto d'Area stipulato in data 13 aprile 2015 al fine della definizione più compiuta degli aspetti riportati al richiamato Paragrafo 2, lettera B) Patti d'Area della citata D.C.R. n. 31/2012 ed al fine di dare applicazione alle più recenti disposizioni normative che consentono ai Comuni di adottare misure specifiche a tutela del proprio patrimonio culturale;

- in particolare, d'intesa con Regione Liguria e con il contributo della Soprintendenza ai beni architettonici, vengono individuate quelle attività che, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale così come previsto dal già citato art. 1 c. 4 del D.Lgs 22/2016, vengono interdette nell'area interessata dalla presente Intesa;

- con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio;

- dato atto che è espressa volontà della Amministrazioni coinvolte porre al centro dell'azione amministrativa la tutela degli interessi generali attraverso l'utilizzo della già citata disciplina di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa

2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA

L'Intesa si ripropone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area perimetrata, attraverso:

- L'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di incuria a tutela degli abitanti e delle imprese e di estese porzioni di territorio funzionali al riassetto delle aree cittadine che manifestano le criticità economico-sociali più rilevanti;
- L'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i commercianti e gli artigiani, i turisti e le altre categorie che la frequentano;

3. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

Il perimetro territoriale della presente Intesa è stato individuato e concordato con la Soprintendenza per i Beni Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona come previsto dai richiamati D.Lgs. 222/2016 e D.Lgs. 42/2004 art. 52 che consente agli Enti Locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Rispetto all'area individuata nel Patto d'Area 2015 vi sono vie che richiedono di essere tutelate sotto l'aspetto storico, culturale ambientale e sotto l'aspetto del decoro urbano.

Dette vie sono:

Corso Colombo, Via Asilo Maria Teresa, Via XXV Aprile, Via della Chiusa fino al civico 31, Vico Lombardo, Via Cappuccini fino al civico 43 incluso, Via Garibaldi, Piazza Matteotti, Vico Bottone, Via Palestro, Via Cappellini, Vico Macelli, Via Penisola di Levante, Via Portobello, Piazza Dina Bellotti, Vico Marina di Ponente, Piazza Marsala, Via Byron, Via Hans Christian Andersen, Vico del Coro, Piazza Cavour, Piazza Avv. Marcello Rizzi.

Alle vie e piazze come sopra individuate e che costituiscono l'ossatura di area del centro storico della città, **si unisce Galleria Spagnoli ubicata all'interno dell'isolato posto a margine del compendio** in prossimità dell'espansione più recente del tessuto urbano.

Si tratta di un passaggio coperto, composto da un ingresso e da un'uscita, in cui la presenza di attività commerciali lungo il suo sviluppo, nel determinarne la vivacità, ne dichiara la natura di luogo urbano vocato sia alle spese che alla sosta in pubblici locali.

Il trattamento delle superfici in parte in boiserie contribuisce a valorizzarne l'aspetto creando quell'atmosfera raccolta tipica dei luoghi coperti.

L'obiettivo perseguito con la presente Intesa, consiste nella condivisione tra gli Enti ed i Soggetti istituzionali competenti, di misure più puntuali e restrittive mirate a tutelare la porzione dell'ambito come sopra individuato, e meglio rappresentata nella cartografia allegata al presente atto, i cui peculiari caratteri storico, architettonici, ambientale e le residue testimonianze delle tradizioni locali che mantiene, devono essere tutelati rispetto all'impatto di una generalizzata liberalizzazione delle attività commerciali, considerata anche la sua forte attrattività sotto il profilo commerciale e turistico che lo espone anche ad una elevata concentrazione di attività e di frequentatori.

L'ambito territoriale oggetto della presente Intesa presenta dunque le caratteristiche che le più recenti disposizioni di legge, ed in particolare l'art. 1 c. 4 del D.Lgs 222/2016, individuano come condizioni per l'applicazione di un più rigoroso regime in materia di commercio.

All'interno di detto perimetro territoriale per l'avvio di nuove attività si applica il regime amministrativo dell'autorizzazione secondo le disposizioni di cui all'art. 1 c. 4 del D.Lgs 222/2016.

4. IMPEGNI INTEGRATIVI DELLE PARTI ADERENTI ALL'INTESA

Fermi restando gli impegni assunti dalle parti sottoscrittrici il Patto d'Area 2015, si stabilisce quanto segue.

I firmatari si impegnano a fornire il proprio costante contributo al perseguimento degli obiettivi dell'Intesa, partecipando agli incontri, effettuando proposte, offrendo in base ai singoli ruoli, un contributo operativo di tipo attuativo e di monitoraggio.

La **Regione Liguria**, promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

La Regione Liguria potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente deliberazione, utilizzando le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale, sulla base di criteri individuati con deliberazione della giunta regionale, sentiti il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

Il **Comune di Sestri Levante** attraverso la presente Intesa, che ingloba il Patto d'Area 2015, condividendo obiettivi e azioni con la Regione Liguria e la Soprintendenza per i Beni Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, si impegna:

- a tutelare l'area perimetrata che, per peculiarità del tessuto economico, necessita di particolare attenzione e programmazione al fine di salvaguardare e promuovere il proprio pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
- a verificare la regolarità delle occupazioni suolo pubblico in essere onde ricondurle a quanto autorizzato, e ad approntare, di concerto con la Soprintendenza, regole più restrittive tali da garantire una maggiore tutela delle aree pubbliche sottoposte a tutela dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali
- a promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area incentivando le piccole e medio imprese che vadano a legare con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttare appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva.
- ad attivare una procedura che garantisca la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Municipale in collaborazione e coordinamento con le forze dell'ordine coinvolte;
- a fornire informazione e promozione nell'area e partecipare alla definizione delle iniziative di animazione economica dell'area.
- a fornire assistenza tecnica alle imprese esistenti e a quelle di nuovo insediamento, con particolare riferimento ai bandi e ai servizi di competenza comunale.

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona** si impegna a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

La **Camera di Commercio, Industria Artigianato di Genova** si impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche alla individuazione delle priorità da inserire nell'Intesa e negli eventuali atti integrativi del medesimo.

Ascom – Confcommercio, Confesercenti forniranno proposte ed progetti per meglio valorizzare il Centro storico-commerciale oggetto della presente Intesa ed a fornire ulteriori elementi alle azioni di sviluppo sia per quanto riguarda l'innovazione, sia per l'accessibilità, l'organizzazione del territorio e la valorizzazione della sua vocazione commerciale.

5. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

L'elenco di seguito riportato fa riferimento alle tipologie di attività da escludere per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine, il decoro e la vocazione dell'area perimetrata in quanto di interesse storico architettonico ambientale e culturale della città, anche con riferimento all'art. 1 comma 4 del Decreto legislativo 222/2016.

Le attività sottoriportate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito.

Le seguenti attività sono escluse anche congiuntamente con altre, sia che si presenti come nuova attività, sia che derivi dal trasferimento dall'esterno dell'area perimetrata sia che risulti dall'ampliamento delle superfici di vendita o differenziazione delle attività già esistenti:

- **Lavanderie automatiche;**
- **Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 delle L.R. 1/2007 e s.m.i.**
- **Phone center, telefonia, fax;**
- **Internet point-money tranfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;**
- **Sexy shop**
- **Esercizi di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari, eccetto quelli che si caratterizzano per la vendita di prodotti tipici con ciò intendendo tipologie di prodotti propri di una regione o zona, non soltanto italiana, identificabili in virtù della provenienza territoriale e delle particolari caratteristiche, anche contraddistinte dai marchi di qualità DOP, IGP, SGT, DOCG, DOC, IGT;**
- **Disco pub, discoteche e night club**
- **Esercizi al dettaglio e/o all'ingrosso che svolgono esclusivamente o prevalentemente l'attività "compro oro"**

- **Esercizi commerciali al dettaglio e/o all'ingrosso no food che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione e con provenienza non tracciabile;**
- **Sale giochi, sale scommesse;**
- **Esercizi di commercio al dettaglio e/o ingrosso per la vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;**
- **Attività di centri massaggi di cui alla L. 4 del 14 gennaio 2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate)**

Sono fatte salve le attività già attive alla data di entrata in vigore della presente integrazione Intesa purché venga mantenuta la medesima tipologia di attività.

6. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva nonché una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

7. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE

I prodotti posti in vendita dovranno garantire una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

8. PRESENTAZIONE ISTANZE

Considerato che a seguito dell'approvazione della nuova modulistica SUAP in materia di attività commerciali in attuazione del D.Lgs. 222/2016, così come approvata in sede di Conferenza Unificata, la Regione Liguria ha provveduto al relativo recepimento con D.G.R. 476 del 16 giugno 2017, 788 del 2 ottobre 2017 e 207 del 30 marzo 2018, pubblicate sul sito della Regione Liguria.

In riferimento a dette Deliberazioni, nonché per tutte le altre che eventualmente dovessero essere approvate a seguito di accordi assunti in sede di Conferenza Unificata, si stabilisce che per le istanze finalizzate all'insediamento delle attività nelle aree individuate dalla presente Intesa, dovranno essere integrati i relativi modelli, con una dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti che l'attività oggetto di istanza non rientra tra quelle interdette dalla presente Intesa, inoltre la dicitura "S.C.I.A." o "segnalazione" è da intendersi sostituita dalla dicitura "istanza".

9. UTILIZZO SUOLO PUBBLICO – ATTREZZATURE ESPOSITIVE

Inoltre si dispone di formare un gruppo di lavoro sul tema, formato dall'Amministrazione comunale, dalla Soprintendenza e dai rappresentanti delle Associazioni di categoria per definire le tipologie di arredo per l'esposizione e relativi colori, materiali e modalità di collocazione.

10. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE

Tutte le attività già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa possono continuare a svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni di **UTILIZZO SUOLO PUBBLICO – ATTREZZATURE ESPOSITIVE** definite dal gruppo di lavoro come stabilito nel precedente **punto 9** previa comunicazione al Comune entro il termine da questi individuato e comunicato formalmente.

11. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si darà applicazione alle disposizioni di cui al Capo XVII "Sanzioni e Decadenze" della L.R. 1 del 2 gennaio 2007 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

L'apertura o il successivo svolgimento di un'attività diversa da quella autorizzata determina la revoca dell'autorizzazione stessa e in generale del titolo abilitativo nonché l'impossibilità di procedere al rilascio di nuovo provvedimento di abilitazione in capo al soggetto inadempiente nell'ambito del territorio individuato per un periodo di un anno dalla revoca del titolo.

12. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo, nonché la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Provincie di Imperia La Spezia e Savona, si impegnano:

- a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Sestri Levante;
- fornire informazioni utili a monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato ed analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
- a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Intesa.

Le parti firmatarie potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione.

Sestri Levante, lì _____

REGIONE LIGURIA

Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e
Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica
Andrea Benveduti

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Sindaco
Valentina Ghio

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI GENOVA

Presidente o un suo delegato
